

REGOLAMENTO (CE) N. 1566/2001 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2001

recante attuazione del regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda le specifiche del modulo ad hoc 2002 sull'occupazione dei disabili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1626/2000 della Commissione ⁽²⁾ prevede un programma di moduli ad hoc per l'indagine sulle forze di lavoro per gli anni 2001-2004, che comprende un modulo ad hoc sull'occupazione dei disabili.
- (2) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 577/98, l'elenco particolareggiato dei dati da raccogliere in un modulo ad hoc deve essere redatto almeno dodici mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento per il modulo stesso.
- (3) Si avverte l'esigenza di disporre di un insieme di dati esaurienti e coerenti sulla situazione dei disabili, come indicato nella risoluzione del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alle pari opportunità di lavoro per i disabili ⁽³⁾, che invita la Commissione a collaborare con gli

Stati membri, in particolare nel quadro degli orientamenti europei per l'occupazione e in conformità del principio di non discriminazione, per seguire ed analizzare lo sviluppo dell'occupazione dei disabili, sulla base di dati comparabili.

- (4) Le disposizioni previste nel regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco particolareggiato dei dati da raccogliere per il modulo ad hoc sull'occupazione dei disabili per il 2002 figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2001.

Per la Commissione

Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3.⁽²⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 5.⁽³⁾ GU C 186 del 2.7.1999, pag. 3.⁽⁴⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.